

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Modifica del 25 maggio 2011

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 gennaio 1961¹ sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2

² Il Dipartimento può autorizzare l'Ufficio federale a:

- a. definire i casi di rigore in cui gli importi stabiliti in applicazione del capoverso 1 lettera a possono essere ecceduti;
- b. fissare limiti alla copertura assicurativa di mezzi ausiliari specifici;
- c. allestire un elenco dei modelli di mezzi ausiliari rispondenti ai requisiti dell'assicurazione.

Art. 24 cpv. 1

¹ Il Dipartimento emana prescrizioni sul riconoscimento conformemente all'articolo 26^{bis} capoverso 2 LAI. L'Ufficio federale può tenere un elenco degli agenti esecutori riconosciuti.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.

25 maggio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 831.201

